



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 51 del 02-03-2018

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno due, del mese di marzo con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto	Sindaco	Presente
Gori Claudio	Assessore	Presente
Bruni Maria	Assessore	Presente
De Carli Alessia	Assessore	Presente
Giombetti Giancarlo	Assessore	Presente
Marziale Claudio	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Frascati, li 01-03-2018

Il Responsabile del Procedimento
Giovannotti Celeste

Frascati, li 02-03-2018

p.p.v. L'Assessore

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare:

- l'art. 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 che prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale testualmente recita:

Comma 1: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.*

Comma 2: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.*

Comma 3: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.*

Comma 4: *“Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.*

Comma 4-bis: ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.

Comma 5: OMISSIS

Comma 6: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”.*

Comma 6-bis: OMISSIS

Visti:

- l'art. 89, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) il quale prevede che gli enti locali provvedono alla

rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91, comma 1, secondo periodo, del TUEL che testualmente recita: *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

Preso atto che la politica delle assunzioni negli Enti Locali è legata ad un obiettivo fondamentale, rappresentato dalla riduzione programmata delle spese del personale. Lo strumento individuato dal TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è rappresentato dal Programma Triennale del fabbisogno del personale;

Considerato che il Programma Triennale del fabbisogno di personale ed il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane, che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. In particolare, con siffatto documento vengono motivate le previsioni di spesa del personale, che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio: e ciò affinché gli atti che saranno assunti nel corso dell'anno siano coerenti con le previsioni di Bilancio;

Visto l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il quale gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche - al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio - sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. n. 165/2001, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. Come sottolineato dalla prevalente dottrina, tale adempimento costituisce un momento fondamentale di tutta la gestione, dal momento che i dirigenti ovvero, negli enti privi di dirigenza, i Responsabili dei servizi competenti, sono coloro che, essendo impegnati quotidianamente nell'attività di erogazione dei servizi ai cittadini, più di ogni altro soggetto, sono in grado di valutare se le risorse umane precedentemente a disposizione sono sufficienti a garantire servizi con alti livelli qualitativi e quantitativi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della spesa di personale:

Art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006:

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”;*

Art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296/2006:

“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”;

Art. 1, comma 557-ter, della legge n. 296/2006:

“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione);

Art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006:

“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. La deliberazione n. 25/SEZAUT/2014 confermando, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti, afferma che: *“In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013; in particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta”;*

Rilevato che la Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 378/2014/PAR del 19 dicembre 2014 ha riaffermato i contenuti dell'interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie con la richiamata deliberazione n. 25/SEZAUT/2014;

Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale dispone: *“Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del*

personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e (...) successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011";

Atteso che il Comune di Frascati è un ente in sperimentazione dal 2012;

Richiamata la nota della RGS prot. n. 73024 del 16 settembre 2014 la quale ha chiarito che, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, per gli enti in sperimentazione nel 2012, l'importo complessivo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta per calcolare il valore medio del triennio ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale e che, pertanto, ai fini del rispetto del decreto legge n. 90/2014, possano fare riferimento invece che al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013, al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013;

Preso atto che la vigente normativa prevede delle specifiche condizioni ostative alle assunzioni negli Enti locali, in particolare:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, pena il divieto di assumere nuovo personale;
- l'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 – c.d. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità - nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- l'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale dispone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione annuale al fine di verificare l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza; il relativo inadempimento comporta l'impossibilità di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2009 che stabilisce, in caso di mancata adozione del Piano della performance, il divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 113/2016 che dispone, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto;
- l'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011 il quale stabilisce che la mancata trasmissione della certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno e

quindi comporta il divieto degli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

– l'art. 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che dispone:

- in caso di mancata trasmissione entro il 31 marzo dell'anno successivo, attraverso la piattaforma prevista nel sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, della certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo il divieto, nell'anno successivo a quello di inadempienza, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- in caso di tardiva trasmissione della citata certificazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, il divieto, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

– l'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008 che prevede il divieto per l'Ente di procedere ad assunzioni di personale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti o in caso di diniego non motivato di certificazione;

– l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 che dispone il divieto di procedere ad assunzione di personale in caso di mancata adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto:

– che l'art. 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

– che il decreto legge n. 90/2014 ha abrogato l'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 cancellando il vincolo delle assunzioni di personale nel caso in cui l'incidenza della spesa di personale, aumentata della spesa di personale delle società partecipate, risulti superiore al 50% delle spese correnti;

– che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 1° dicembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, quindi non occorre accertare il rispetto dei tempi medi di pagamento per procedere ad assunzioni di personale;

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

Art. 3, comma 5, del decreto legge 90/2014

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra

spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

Art. 3, comma 5-quater, del decreto legge 90/2014

“Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”;

Art. 3, comma 6, del decreto legge 90/2014

“I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”;

Art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, del decreto legge n. 50/2017

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”;

Art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a)omissis.....;

b)omissis.....;

c)omissis.....;

d) *per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari*

inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Art. 7, comma 2-bis del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14

“Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente (ovvero l'80% per il 2017 ed il 100% per il 2018), fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

Rilevato pertanto che la capacità assunzionale dei comuni sopra i 10.000 abitanti può essere riassunta nelle seguenti tabelle:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	25% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	25% della spesa delle cessazioni anno precedente

Anno	Comuni che non rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017	Comuni che rispettano parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017	Comuni che rispettano: - sia il parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017; - sia i presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lettera d) della legge 232/2016 (pareggio di bilancio, spazio inutilizzato > 1% delle entrate)
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	75% della spesa delle cessazioni anno precedente
2018	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	90% della spesa delle cessazioni anno precedente
2019	100% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente

Anno	Tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti – Budget Polizia Locale
2017	80% della spesa relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente per assunzioni di personale nella sola polizia locale
2018	100% della spesa relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente per assunzioni di personale nella sola polizia locale

Visto e richiamato l'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Rilevato che la legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza;

Richiamata la circolare n. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha stabilito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 4 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Marche) nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province;

Rilevata, pertanto, la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5 del D.L. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Viste le note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 46078 del 18 ottobre 2010 e n. 11786 del 22 febbraio 2011 con le quali sono state fornite le indicazioni sia sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni;

Rilevato che con le predette note la Funzione Pubblica ha chiarito che:

- nel calcolo dei risparmi realizzati per le cessazioni è necessario utilizzare dei criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali;
- nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali;
- tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi;
- nel calcolo dei risparmi non rileva la posizione economica in godimento del dipendente cessato ma esclusivamente quella di ingresso;
- non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo);
- i risparmi realizzati per cessazioni devono essere calcolati sempre per 12 mesi a prescindere dalla data effettiva di cessazione dal servizio;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del decreto legge n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Tenuto conto, pertanto, che la richiamata deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, limita la possibilità di far conto su quanto "non speso" del turnover a soli tre anni e peraltro dinamici, ovvero ogni anno si perde una parte del triennio;

Rilevato, pertanto:

- che oltre alla capacità assunzionale di competenza, è consentito agli enti l'utilizzo dei resti rimasti inutilizzati relativi al triennio 2015/2017, relativo alle cessazioni di personale verificatesi negli anni 2014/2016;

- che tali residui possano essere utilizzati come già calcolati dagli enti secondo le percentuali vigenti nei diversi anni di competenza;

Atteso che questo Ente:

- ha registrato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25,00%;
- presenta al 01.02.2018 un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/224, inferiore al parametro fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti (1 dipendente per 146 abitanti);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.11.2017 avente ad oggetto "Revoca distacco dall'Ufficio Piano di Zona presso il Comune di Monteporzio Catone della dipendente Desideri Manuela a decorrere dal 01.01.2018" per cui è necessario riservare la somma di Euro 20.356,00 (quota di compartecipazione) delle capacità assunzionali dell'Ente per l'assunzione a mezzo del Piano di Zona di n. 1 unità a tempo indeterminato a mezzo stabilizzazione e/o a tempo determinato, a seconda delle linee adottate dallo stesso, che saranno successivamente comunicate. L'attivazione del reclutamento di personale entro il 30.06.2018, comporterebbe per il relativo Distretto l'incremento del 10% del massimale di spesa previsto (D.G.R. LAZIO N. 934/2017)

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale a disposizione per l'anno 2018;

Rilevato che il budget assunzionale del 2017 è pari ad € 0,00 dal momento che nel corso dell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente;

Atteso che, nel 2018, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni 2014/2016):

Budget annuale 2015 - cessazioni anno 2014								
Categoria giuridica di accesso	Cat. B1	Cat. B3	Cat. C n. 3 unità	Cat. D1 n. 1 unità	Cat. D3	Oneri riflessi	Irap	Totale
Retribuzione tabellare			€ 63.226,02	€ 22.930,60		€ 22.986,59	€ 7.323,31	€ 116.466,52
Vacanza contrattuale			€ 533,91	€ 171,99		€ 188,33	€ 60,00	€ 873,57
Indennità di comparto			€ 156,24	€ 59,40		€ 51,32	€ 18,33	€ 285,29
Indennità qualifica IV° livello								
Indennità P.S.			€ 1.100,84			€ 296,37	€ 94,42	€ 1.501,63
TOTALE			€ 65.027,01	€ 23.161,99		€ 23.471,29	€ 7.496,06	€ 119.207,68
Rapporto tra Spesa di personale e Spesa corrente (anno 2014) inferiore al 25%				Budget assunzionale 2015				€ 119.207,68
Capacità assunzionale: 100% della spesa delle cessazioni anno precedente (art. 3, commi 5 e 5-quater, D.L. 90/2014)				Assunzioni effettuate nel 2015: N. 1 CAT. C E N. 1 CAT. B				€ 56.232,58
				Utilizzo capacità assunzionali per recupero somme da erronea costituzione fondo della dirigenza ex art. 4, comma 2, del decreto legge n. 16/2014 (determinazione Settore I n. 1011 del 20/06/2017) compresi oneri e irap				€ 39.203,74
				Quota di riserva per la stabilizzazione di personale presso l'Ufficio Piano di Zona				€ 20.356,00
				Residuo budget assunzionale 2015				€ 3.415,36

Budget annuale 2016 - cessazioni anno 2015								
Categoria giuridica di accesso	Cat. B1 n. 1 unità	Cat. B3 n. 1 unità	Cat. C n. 3 unità *	Cat. D1 n. 1 unità	Cat. D3	Oneri riflessi	Irap	Totale
Retribuzione tabellare	€ 18.681,77	€ 19.749,08	€ 59.713,46	€ 22.930,60		€ 32.302,79	€ 10.291,37	€ 163.669,06
Vacanza contrattuale	140,14	148,07	€ 447,89	€ 171,99		€ 242,28	€ 77,19	€ 1.227,56
Indennità di comparto	€ 44,76	€ 44,76	€ 147,56	€ 59,40		€ 70,56	€ 25,20	€ 392,24
Indennità qualifica IV° livello	€ 64,56					€ 17,22	€ 5,49	€ 87,27
Indennità P.S.			€ 1.110,84			€ 296,37	€ 94,42	€ 1.501,63
TOTALE	€ 18.931,23	€ 19.941,91	€ 61.419,75	€ 23.161,99		€ 32.929,22	€ 10.493,66	€ 166.877,77
Rapporto tra Spesa di personale e Spesa corrente (anno 2015) inferiore al 25%				Budget assunzionale 2016				€ 41.719,44
Capacità assunzionale: 25% della spesa delle cessazioni anno precedente (art. 1 comma 228 della Legge 208/2015)				Assunzioni effettuate nel 2016				€ 0,00
				Residuo budget assunzionale 2016				€ 41.719,44
* n. 1 unità di personale di cat. C cessata nell'anno 2015 con orario di lavoro part-time al 83,33%								

Nell'anno 2016 non vengono rilevate cessazioni dal servizio

TOTALE RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO 2015 – 2017 (cessazioni 2014 - 2016)							€ 45.134,80	
Budget annuale 2018 - cessazioni anno 2017 – Esclusi Agenti P.L.								
Categoria giuridica di accesso	Cat. B1	Cat. B3	Cat. C n. 1 unità *	Cat. D1 n. 5 unità	Cat. D3	Oneri riflessi	Irap	Totale
Retribuzione tabellare			€ 21.075,33	€ 114.653,00		€ 36.212,32	€ 11.536,91	€ 183.477,56
Vacanza contrattuale			€ 166,40	€ 902,20		€ 285,10	€ 90,83	€ 1.444,53
Indennità di comparto			€ 52,08	€ 297,00		€ 83,08	€ 29,67	€ 461,83
Indennità qualifica IV° livello								
Indennità P.S.								
TOTALE			€ 21.293,81	€ 115.852,20		€ 36.580,50	€ 11.657,41	€ 185.383,92
Rapporto tra Spesa di personale e Spesa corrente (anno 2017) inferiore al 25%				Budget assunzionale 2018				€ 139.037,94
Capacità assunzionale: 75% della spesa delle cessazioni anno precedente (art. 22 D.L. 50/2017 – rapporto tra dip. e popolazione conforme D.M. 10.4.2017)				Assunzioni effettuate nel 2018				€ 0,00
				Residuo budget assunzionale 2018				€ 139.037,94

Budget annuale 2018 - cessazioni anno 2017 – Agenti P.L.

Categoria giuridica di accesso	Cat. B1	Cat. B3	Cat. C n. 2 unità *	Cat. D1 n. 1 unità	Cat. D3	Oneri riflessi	Irap	Totale
Retribuzione tabellare			€ 42.150,66	€ 22.930,60		€ 17.363,68	€ 5.531,91	€ 87.976,85
Vacanza contrattuale			€ 332,80	€ 197,73		€ 141,55	€ 45,09	€ 717,17
Indennità di comparto			€ 104,16	€ 59,40		€ 38,93	€ 13,90	€ 216,39
Indennità qualifica IV° livello								
Indennità P.S.			€ 2.221,68	€ 1.110,84		€ 889,12	€ 283,26	€ 4.504,90
TOTALE			€ 44.809,30	€ 24.298,57		€ 18.433,28	€ 5.874,16	€ 93.415,31
Rapporto tra Spesa di personale e Spesa corrente (anno 2017) inferiore al 25%				Budget assunzionale 2018				€ 93.415,31
Capacità assunzionale: 100% della spesa delle cessazioni anno precedente (art. 22 D.L. 50/2017 – rapporto tra dip. e popolazione conforme D.M. 10.4.2017)				Assunzioni effettuate nel 2018				€ 0,00
				Residuo budget assunzionale 2018				€ 93.415,31

Verificata, pertanto, la possibilità per l'Ente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ammontante, per l'anno 2018, ad € 45.134,80 (inclusi oneri riflessi ed irap);

Rilevato che:

- nel corso dell'anno **2018** saranno collocati in quiescenza e/o cessano dal servizio le seguenti unità di personale:
 - n. 1 unità di Cat. D3 iniziale con profilo di Funzionario tecnico;
 - n. 1 unità di Cat. D1 con profilo di Funzionario tecnico;
 - n. 1 unità di Cat. D1 con profilo di Funzionario Amministrativo;
 - n. 2 unità di Cat. C1 con profilo di Istruttore amministrativo;
 - n. 1 unità di Cat. C1 con profilo di Agente di P.L. (mobilità volontaria);
 - n. 1 unità di cat. B1 con profilo di Collaboratore amministrativo;
- nel corso dell'anno **2019** saranno posti in quiescenza per limiti di età:
 - n. 2 unità di Cat. D1 con profilo di Funzionario amministrativo;
- nel corso dell'anno **2020** saranno posti in quiescenza per limiti di età:
 - n. 2 unità di Cat. D1 con profilo di Funzionario tecnico;
 - n. 1 unità di Cat. B1 con profilo di collaboratore amministrativo
- il budget assunzionale relativo agli anni 2019 e 2020 dipenderà dal numero delle cessazioni effettive che si verificheranno nel corso degli anni 2018 e 2019 e sarà ricalcolato di volta in volta in base alle norme vigenti;

Dato atto che l'Amministrazione **subordinerà le assunzioni di personale al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente** ma è già in possesso dei seguenti:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs., giusta deliberazione di G.C. n. 50 del 02.03.2018;
- ha rispettato i vincoli posti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 riducendo la spesa del personale nell'anno 2017 (calcolata ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 28 febbraio 2008, n. 9 del 17 febbraio 2008 e parere prot. n. 0034748

del 31 marzo 2008), pari ad € 3.939.515,91 rispetto alla spesa media del triennio 2011, 2011, 2013, pari ad € 4.372.768,90 (**allegato 2.a**);

- ha rispettato i vincoli posti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 riducendo, in base al Bilancio di previsione anno 2018, la spesa del personale presunta (calcolata ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 28 febbraio 2008, n. 9 del 17 febbraio 2008 e parere prot. n. 0034748 del 31 marzo 2008), pari ad € 4.020.901,79 rispetto alla spesa media del triennio 2011, 2011, 2013, pari ad € 4.372.768,90 (**allegato 2.b**);
- ha rispettato i vincoli posti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 riducendo, in base al Bilancio di previsione anno 2019, la spesa del personale presunta (calcolata ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 28 febbraio 2008, n. 9 del 17 febbraio 2008 e parere prot. n. 0034748 del 31 marzo 2008), pari ad € 4.119.477,79 rispetto alla spesa media del triennio 2011, 2011, 2013, pari ad € 4.372.768,90 (**allegato 2.c**);
- ha rispettato i vincoli posti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 riducendo, in base al Bilancio di previsione anno 2020, la spesa del personale presunta (calcolata ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 28 febbraio 2008, n. 9 del 17 febbraio 2008 e parere prot. n. 0034748 del 31 marzo 2008), pari ad € 4.034.386,79 rispetto alla spesa media del triennio 2011, 2011, 2013, pari ad € 4.372.768,90 (**allegato 2.d**);
- ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per gli anni dicembre 2015 - novembre 2018, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, giusta deliberazione n. 6 del 19 gennaio 2016;
- non è strutturalmente deficitaria con riferimento agli indicatori di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;
- ha autocertificato il rispetto dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008, introdotto dall'art. 27 del decreto legge n. 66/2014 e 37 dello stesso decreto relativo alla certificazione dei crediti (**allegato 4**);

e provvederà:

- a rispettare i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 9, comma 5-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113;
- a rispettare per l'anno 2017 i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 710 e 711, della legge di stabilità 2016;
- al tempestivo invio della certificazione del rispetto del patto di stabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011;
- all'invio di dati delle opere pubbliche relativi al trimestre ottobre/dicembre 2017 al Bdap-Mop;
- ad approvare il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per gli anni dicembre 2018 - novembre 2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, giusta deliberazione n. 6 del 19 gennaio 2016;
- ad adottare il Piano degli obiettivi e delle attività di lavoro anno 2018 ovvero Piano della Performance;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

- l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, prevede che a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni possono far ricorso al lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha stabilito che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi

557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100% della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero;
- l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
 - per l'anno 2017 l'Ente ha rispettato i vincoli posti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 avendo ridotto la spesa per lavoro flessibile del 2017, pari ad € 154.085,34, rispetto a quella dell'anno 2009, pari ad € 334.038,43 (escluse assunzioni art. 110, comma 1 DLgs 267/2000 ai sensi del D.L. 113/2016 art. 16, c. 1);
 - per l'anno 2018 l'Ente rispetterà i vincoli posti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 la spesa sarà presumibilmente di € 181.361,76, rispetto a quella dell'anno 2009, pari ad € 334.038,43 (escluse assunzioni art. 110, comma 1 DLgs 267/2000 ai sensi del D.L. 113/2016 art. 16, c. 1) (**allegato 3.a,3.b,3.c**);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 16, 30 e 47 del 2017 con le quali è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del 27 gennaio 2017 con la quale, in riferimento alla programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2015, 2016 e 2017, è stata disposta la copertura, tramite le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di due unità di personale a tempo pieno ed indeterminato con profilo di Agente di Polizia Locale, Cat. C1 conclusasi con l'assunzione di una sola unità;

Rilevato che l'attuale dotazione organica, approvata con D.G.C. n. 50 del 02.03.2018, evidenzia n. 124 posti, di cui n. 98 coperti e n. 26 vacanti oltre il personale dell'Ufficio di Staff del Sindaco, per un totale di n. 126 posti di cui n. 100 coperti e n.26 vacanti;

Dato atto che è stata effettuata la ricognizione annuale della inesistenza di personale in sovrannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 (D.G.C. n. 50 del 02.03.2018);

Tenuto conto delle esigenze organiche formulate dai Dirigenti dell'Ente;

Richiamati, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "*Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.*";
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare:
 - l'art. 30, comma 2-bis, il quale prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attivare le procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 30 prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico;
 - l'art. 34, comma 6, stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono subordinate

alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi di cui al comma 1 del medesimo art. 34;

- l'art. 34-bis, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
- l'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" che stabilisce la possibilità, per il triennio 2018-2020, dell'attivazione delle procedure di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti;
- la Deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte secondo cui le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 sono considerate neutre e non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, a condizione che siano effettuate tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, e l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che disciplinano le progressioni interne tra le aree;
- l'art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che ha disposto che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003;
- le ulteriori disposizioni normative (art. 1, comma 338, della legge n. 228/2012; art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/06/2013; art. 4, comma 4, del decreto legge n. 101/2013; art. 1, comma 1, del decreto legge n. 244/2016 da ultimo la L. 205 del 27.12.2017) che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle predette graduatorie;

Preso atto che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Atteso che è intenzione dell'amministrazione predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed il conseguente piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2018 al fine di prevedere, compatibilmente con le risorse iscrivibili a bilancio e nel rispetto della normativa vigente, la copertura nel triennio 2018/2020 dei posti vacanti previsti nella vigente dotazione organica;

Richiamato il prospetto recante "*Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020*", in cui sono elencate la categoria, il profilo, l'anno e le modalità di copertura (**allegato 1**), per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la predetta programmazione prevede le seguenti azioni:

per l'anno 2018:

- 1) copertura, mediante accesso dall'esterno, di quattro posti di Categoria giuridica C, full-time, profilo professionale di "Agente di Polizia Locale":
 - n. 1 posto mediante attivazione della procedura di stabilizzazione (art. 20 c. 1 - D.lgs. 75/2017) previa attivazione della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

- n. 3 posti mediante procedura concorsuale e/o attingendo dalle graduatorie concorsuali definite dei Comuni limitrofi ma sempre previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

2) copertura di un posto di Categoria giuridica D3, posizione economica iniziale D3, full-time, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo", mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e in applicazione del comma 2-bis del medesimo articolo (con det. n. gen 2239 del 28.12.2017 è stata attivata la relativa procedura a seguito D.G. nn. 16 e 30/2017);

3) copertura di un posto di Categoria giuridica D3, posizione economica iniziale D3, full-time, profilo professionale di "Funzionario Tecnico", mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e in applicazione del comma 2-bis del medesimo articolo (con det. n. gen 2239 del 28.12.2017 è stata attivata la relativa procedura a seguito D.G. nn. 16 e 30/2017);

4) copertura di due posti di categoria giuridica D1, full-time, di cui uno riservato al personale dipendente profilo professionale "Funzionario coordinatore di P.L.", mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

5) copertura di n. 1 posto di cat. D1 – Alta professionalità con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato previa selezione pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Dlgs. 267/2000, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materia oggetto dell'incarico con attribuzione di assegno ad personam nella misura di Euro 12.000,00;

per l'anno 2019:

1) copertura di 2 posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" part-time 50% mediante accesso dall'esterno: procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

2) copertura di 1 posto di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Contabile" full-time mediante accesso dall'esterno: procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

per l'anno 2020, a decorrere dal 01.12.2020:

1) copertura di 4 posti di Categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", di cui 2 full-time e 2 part-time al 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

2) copertura di 1 posto di Categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, full-time, profilo professionale di "Agente di P.L.", mediante accesso dall'esterno procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

3) copertura di 2 posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario coordinatore di P.L." di cui 2 part-time 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

4) copertura di 1 posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" part-time 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

5) copertura di tre posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Tecnico" part-time 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

6) copertura di 1 posto di Dirigente full-time, profilo professionale di Architetto, mediante accesso dall'esterno procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Precisato che la presente programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020;

Rilevato che:

- la presente programmazione triennale dei fabbisogni di personale raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicurando il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i limiti normativi vigenti sopra richiamati;

Ritenuto, dunque, opportuno approvare gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020 ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2018;

Precisato che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;

Chiarito che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2018-2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la previsione di eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, della presente programmazione, saranno informate le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 01/04/1999;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- A) **Di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- B) **Di approvare** gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, nonché il conseguente piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2018, come definiti nel prospetto recante "*Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020*", **allegato 1**, per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevedono, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché di contenimento della spesa di personale, le seguenti azioni:

per l'anno 2018:

- 1) copertura, mediante accesso dall'esterno, di quattro posti di Categoria giuridica C, full-time, profilo professionale di "Agente di Polizia Locale":
 - n. 1 posto mediante attivazione della procedura di stabilizzazione (art. 20 c. 1 - D.lgs. 75/2017) previa attivazione della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
 - n. 3 posti mediante procedura concorsuale e/o attingendo dalle graduatorie concorsuali definite dei Comuni limitrofi ma sempre previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) copertura di un posto di Categoria giuridica D3, posizione economica iniziale D3, full-time, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo", mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e in applicazione del comma 2-bis del medesimo articolo (con det. n. gen 2239 del 28.12.2017 è stata attivata la relativa procedura a seguito D.G. nn. 16 e 30/2017);
- 3) copertura di un posto di Categoria giuridica D3, posizione economica iniziale D3, full-time, profilo professionale di "Funzionario Tecnico", mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e in applicazione del comma 2-bis del medesimo articolo (con det. n. gen 2239 del 28.12.2017 è stata attivata la relativa procedura a seguito D.G. nn. 16 e 30/2017);
- 4) copertura di due posti di categoria giuridica D1, full-time, di cui uno riservato al personale dipendente profilo professionale "Funzionario coordinatore di P.L.", mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) copertura di n. 1 posto di cat. D1 – Alta professionalità con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato previa selezione pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Dlgs. 267/2000, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materia oggetto dell'incarico con attribuzione di assegno ad personam nella misura di Euro 12.000,00;

per l'anno 2019:

- 1) copertura di 2 posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" part-time 50% mediante accesso dall'esterno: procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) copertura di 1 posto di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Contabile" full-time mediante accesso dall'esterno: procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

per l'anno 2020, a decorrere dal 01.12.2020:

- 1) copertura di 4 posti di Categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", di cui 2 full-time e 2 part-time al 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
 - 2) copertura di 1 posto di Categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, full-time, profilo professionale di "Agente di P.L.", mediante accesso dall'esterno procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
 - 3) copertura di 2 posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario coordinatore di P.L." di cui 2 part-time 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 4) copertura di 1 posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" part-time 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 5) copertura di tre posti di Categoria giuridica D1, posizione economica iniziale D1, profilo professionale di "Funzionario Tecnico" part-time 50% mediante procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 6) copertura di 1 posto di Dirigente full-time, profilo professionale di Architetto, mediante accesso dall'esterno procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
- C) **Di dare atto** che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i limiti normativi vigenti richiamati in premessa;
- D) **Di dare atto** che l'Ente ha rispettato i vincoli posti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 avendo ridotto la spesa per lavoro flessibile (**allegato 3.a,3.b,3.c**);
- E) **Di dare atto** che la presente delibera verrà inviata al Collegio dei Revisori per il relativo parere sulla conformità unitamente agli atti di indirizzo del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- F) **Di dare atto** che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;
- G) **Di dare atto** che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, saranno attivate:
- le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 - le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- H) **Di dare atto** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 (**allegato 5**);
- I) **Di dare atto**, altresì, che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo dalla riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicurando il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (**allegato 2.a,2.b,2.c**);
- L) **Di dare atto**, infine, che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- M) **Di rinviare** ad un successivo atto la previsione di eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente

temporaneo o eccezionale, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;

N) **Di demandare** al Dirigente del Settore I, l'adozione degli atti successivi per l'avvio delle procedure, subordinandole al parere di conformità del Collegio dei Revisori e, le definitive assunzioni, al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia;

O) **Di monitorare**, nel corso dell'anno, la spesa del personale affinché permanga al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013, come disposto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

P) **Di trasmettere** copia del presente atto al Segretario Generale ed ai Dirigenti dei Settori, per opportuna conoscenza;

Q) **Di informare** della presente programmazione le OO.SS. e la RSU, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 01/04/1999.

R) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti palesi favorevoli unanimi, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

La presente deliberazione diverrà esecutiva:

- ✓ Immediatamente eseguibile.
Diverrà esecutiva il

Frascati, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele